



---

Milano, 21/04/06  
Prot. n. 843/2006/CT

**Ordinanza Consiglio di Stato 31 marzo 2006, n. 671: vincoli e divieti sul territorio validi anche per gli impianti di telefonia mobile.**

L'ordinanza del Consiglio di Stato n. 671 del 31 marzo 2006 ha accolto il ricorso di un Comune contro la sospensione cautelare di un proprio provvedimento di diniego all'installazione di un'antenna di trasmissione per telefonia mobile a causa della presenza del vincolo cimiteriale. Dal provvedimento si ricava che, essendo la struttura portante l'antenna una "nuova costruzione", è comunque operante il vincolo cimiteriale che risulta quindi efficace e da considerarsi anche nei casi in questione.

*Cristian Toletini*  
Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctoletini@leganord.org](mailto:ctoletini@leganord.org)

## **Consiglio di Stato, , sezione VI - Ordinanza 7 febbraio 2006, n. 671**

**Repubblica italiana**  
**In nome del popolo italiano**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  
Sezione Sesta  
composto dai Signori:

*(omissis)*

ha pronunciato la presente

### **Ordinanza**

nella Camera di Consiglio del 07 Febbraio 2006 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI V.B.

rappresentato e difeso dall'Avv. (...)

### **contro**

S. S.P.A.

rappresentato e difeso dagli Avv. ti (...)

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione II n. 3107/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER STAZIONE RADIO BASE ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

S. S.P.A.

Udito il relatore Cons. S.L. e udito, altresì, per le parti gli avv.ti (...);

Ritenuto che – ad una sommaria valutazione degli atti di causa – quale è propria della fase cautelare – il ricorso di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, non pare fosse assistito dai requisiti occorrenti ai fini della concessione della sospensiva.

Ed invero, come si evince, tra l'altro, dalla documentazione prodotta all'udienza odierna dalla stessa S., la costruenda struttura portante dell'antenna identifica una "nuova costruzione" per cui sembra operante il vincolo cimiteriale;

il danno, inoltre, lamentato dalla società resistente non sembra avere la caratterizzazione della gravità ed irreparabilità richiesta ai fini della concessione cautelare.

### **P.Q.M.**

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 838/2006 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 07 Febbraio 2006